

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **117/1989** (ECLI:IT:COST:1989:117)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12925 12926**

Atti decisi:

N. 117

## ORDINANZA 6 - 16 MARZO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. "Sibo di Brusa Alberto & C." contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 (R. O. n. 355 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la S.n.c. Sibò di Brusa Alberto & C. e l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito di impresa minore per gli anni 1982 e 1983, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n.739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni Tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle Finanze, parte necessaria del processo tributario, anziché del Ministero di Grazia e Giustizia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui dette norme affidano la scelta dei membri delle Commissioni Tributarie di primo grado al Presidente del Tribunale e la loro nomina al Ministro delle Finanze;

che, a suo parere, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo comma, 110, 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, non fa alcun riferimento né al Presidente del Tribunale né al Ministro delle Finanze ed inoltre sarebbero lesi i principi costituzionali di indipendenza dei giudici;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni per mancata motivazione sulla rilevanza e, nel merito, per la loro infondatezza;

Considerato che questa Corte (sentenza n. 349 del 1987, ordinanza n. 323 del 1987) ha già dichiarato prima inammissibile e poi manifestamente inammissibile la questione sub a) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere né concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano né possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi (ordinanza n. 323 del 1987);

che egualmente per la questione sub b) questa Corte, nel dichiararne la infondatezza, ha già affermato (sentenza n. 196 del 1982) che il Ministro delle Finanze non ha alcuna discrezionalità nella scelta dei componenti delle Commissioni Tributarie, dovendo attenersi alle scelte effettuate dal Presidente del Tribunale in posizione di terzo imparziale e che il decreto di nomina del Ministro attiene solo agli effetti amministrativi della nomina;

che, del resto, l'eventuale riforma dell'assetto delle Commissioni Tributarie rientra nella discrezionalità del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara:*

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77 della Costituzione; sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*